

# COMUNE DI MONTEFUSCO

PROVINCIA DI AVELLINO

Tel.0825.964003 \*\*\* Fax 0825.964643

Prot. n°

3800

del

1 OTT 2018

## ORDINANZA N° 27

### IL SINDACO

#### PREMESSO che

- Ai sensi dell'Art. 178 del D.Lgs.vo n. 152/2006 *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”*;
- L'Art. 179 del medesimo dispositivo prevede che *“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a)prevenzione; b)preparazione per il riutilizzo; c)riciclaggio; d)recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e)smaltimento”*;
- L' Art. 184 del D.Lgs.vo n. 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- La direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che *“La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente”*. Detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010, il cui Art. 13 ha modificato l'Art. 185 del D. Lgs.vo n. 152/2006
- Il nuovo Art. 185 del D.Lgs.vo 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti *“Le materie fecali, se non contemplate dal Comma 2, Lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*;
- Secondo la disposizione dell'Art. 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli Artt. 256 e 256 Bis del D.Lgs.vo 152/2006;

#### ATTESO che

- Il Legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il Decreto Legge n. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 24.06.2014 ed in vigore dal giorno successivo, provvede a redigere una modifica della normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs.vo n. 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni potessero con proprie ordinanze individuare le aree ed i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

**CONSIDERATO** che secondo le disposizioni di cui all'Art. 14, Comma 8, Lett. b del D.L.n. 91/2014, le pene previste dagli Art. 256 e 256 bis del D.Lgs.vo n. 152/2006 *“Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza*

*del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;*

**VISTA** la Legge Regionale n. 11 del 7 Maggio 1996, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 13 del 28 Febbraio 1987, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;

**VISTO** il Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

**VISTA** la Deliberazione n. 1935 del 23 Maggio 2003 con la quale sono state approvate modificazioni agli Artt. 6 e 8 del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

**DATO ATTO** che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;

**RITENUTO** opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Montefusco, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco;

**VISTO** con Decreto Dirigenziale n. 156 del 19.06.2018 la Giunta Regionale della Campania indicava, come periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, quello compreso fra il **15 Giugno 2018 ed il 30 Settembre 2018**;

**VISTO** il D. Lgs.vo n. 152/2006 ed in particolare gli Artt. 256 e 256 Bis;

**VISTO** l’Art. 14, Comma 8, lett. b del D.L. n. 91/2014;

**VISTO** il D. Lgs.vo n. 267/2000;

## **ORDINA**

A partire dal **01 Ottobre 2018**, su tutto il territorio del Comune di Montefusco è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale agricolo dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro del centro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a **tre metri steri per ettaro**, nella seguente fascia giornaliera: dalle ore 10,00 alle ore 17,30, **senza che la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, crei problemi e molestie a terzi**;

- La combustione dovrà avvenire ad una distanza minima da abitazioni, manufatti e strade non inferiore ai **20 (venti) metri**;

- Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

-L’Accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento,

-La bruciatura delle ristoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è consentita quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri, purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5;

-La combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco **è sempre vietata**;

- Di avvisare, ove possibile, gli occupanti di abitazioni situate nei pressi della zona individuata per l’abbruciamento (anche a distanze superiori ai 20 metri), qualora sussista la possibilità che lo stesso abbruciamento costituisca pregiudizio per la salute o per lo svolgimento delle normali attività domestiche.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative. Qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'Art. 7 Bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 27,50 ad euro 550,00, con introito dei proventi da parte del Comune.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Montefusco (AV), ai Carabinieri Forestali di Avellino, al Commissariato della Polizia di Stato di Avellino, al Comando della Guardia di Finanza di Avellino.

Di dare alla presente Ordinanza la più ampia diffusione con pubblicazione sul sito Web del comune.

**Montefusco (AV), li 01.10.2018**

*Al Comando Stazione dei Carabinieri - Montefusco (AV);*

*Alla Polizia Municipale - Sede -;*

*Al Comando Carabinieri Forestali di Avellino (pec: fav42832@pec.carabinieri.it);*

*Al Commissariato della Polizia di Stato di Avellino;*

*All'U.T.C. - Sede -;*

*All'Albo - Sede -.*

  
Il Sindaco  
Dott. Carmine Gnerre Musto